REGOLAMENTO (CE) N. 1922/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 1999

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda le condizioni alle quali è autorizzata in determinate acque comunitarie l'utilizzazione di sfogliare sui pescherecci che superano gli 8 metri di lunghezza fuori tutto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1459/1999 [2], in particolare l'articolo 29, paragrafo 6,

(1) considerando che l'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98 prevede l'istituzione di una categoria di pescherecci aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 8 metri, autorizzati a pescare nelle zone indicate al paragrafo 1 dello stesso articolo utilizzando sfogliare con aste di lunghezza non superiore ai 9 metri;

(2) considerando che tale categoria deve essere costituita da pescherecci che alla data da cui si applicano le disposizioni del presente regolamento soddisfano i criteri di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 850/98 nonché i requisiti tecnici per l'accesso alle zone suddette, stabiliti dalla normativa dello Stato membro di bandiera;

(3) considerando che l'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio prevede l'istituzione di una categoria di pescherecci a sfogliare aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 8 metri, autorizzati a pescare con maglie di dimensioni comprese fra 80 e 99 millimetri, utilizzando sfogliare di lunghezza complessiva superiore a 9 metri;

(4) considerando che tale categoria deve essere costituita da pescherecci appartenenti alla categoria di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98, aventi come attività primaria la pesca di gamberetti grigi;

(5) considerando che occorre definire i criteri per stabilire se l'attività primaria di un peschereccio attrezzato con sfogliare sia la pesca dei gamberetti grigi;

(6) considerando che è pertanto necessario stabilire le modalità relative alle procedure che disciplinano la compilazione e la modifica degli elenchi dei pescherecci appartenenti alle categorie summenzionate;

(7) considerando che è necessario procedere periodicamente ad una valutazione scientifica dell'efficacia delle condizioni definite nel presente regolamento;

(8) considerando che il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione [3], modificato da ultimo dalla decisione 1999/202/CE [4] e il regolamento (CEE) n. 3554/90 della Commissione [5], modificato dal regolamento (CE) n. 3407/93 [6], devono pertanto essere abrogati;

(9) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni Stato membro provvede a che la potenza motrice totale accertata dei suoi pescherecci autorizzati in virtù dell'articolo 29, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 850/98 ad utilizzare sfogliare all'interno della zona di cui all'articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento non superi mai il valore indicato per quello Stato membro nell'allegato del presente regolamento.

2. Ogni Stato membro comunica definitivamente alla Commissione anteriormente al 1º febbraio 2001 la potenza motrice totale di cui al paragrafo 1 per i pescherecci effettivamente esistenti il 1º gennaio 2001.

La Commissione esamina le informazioni fornite dallo Stato membro, verifica che concordino con quelle contenute nella sua base di dati e informa lo Stato membro delle sue conclusioni entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi.

TITOLO I

Condizioni cui è assoggettata la pesca con sfogliare aventi una lunghezza complessiva non superiore a 9 metri

Articolo 2

Ogni Stato membro compila un elenco dei pescherecci:

— autorizzati ad utilizzare sfogliare nella zona di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98 alle ore 24 del 31 dicembre 1999, e

— conformi ai requisiti tecnici per la pesca con sfogliare nella zona suddetta stabiliti dalla normativa dello Stato membro di bandiera e in cui sono registrati.

[1] GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.
[2] GU L 168 del 3.7.1999, pag. 1.
[3] GU L 8 del 10.1.1987, pag. 1.
[4] GU L 70 del 17.3.1999, pag. 20.
[5] GU L 346 dell'11.12.1990, pag. 11.
[6] GU L 310 del 14.12.1993, pag. 19.

Articolo 3

L'elenco indica i pescherecci ai quali è stato rilasciato un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98. Tale elenco deve essere compilato conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2943/95 della Commissione [1]. L'elenco definitivo deve essere trasmesso alla Commissione entro il 1º marzo 2000. Esso indica in particolare per ciascun peschereccio il numero interno del peschereccio nello schedario della flotta e l'indicativo internazionale di chiamata.

Articolo 4

1. Se un peschereccio che figura in un elenco è sostituito da un altro o da altri pescherecci ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 850/98:

— il permesso di pesca speciale rilasciato al peschereccio che deve essere sostituito è immediatamente ritirato dallo Stato membro, e

— lo Stato membro rilascia un nuovo permesso speciale o nuovi permessi speciali di pesca al peschereccio o ai pescherecci di sostituzione prima che detto peschereccio o detti pescherecci utilizzino sfogliare all'interno della zona di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98.

2. Se il motore di un peschereccio è sostituito ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 850/98:

— il permesso speciale di pesca rilasciato al peschereccio di cui si sostituisce il motore è ritirato dallo Stato membro non appena effettuata la sostituzione, e

— lo Stato membro rilascia un nuovo permesso speciale di pesca al peschereccio dopo che ne è stato sostituito il motore e prima che detto peschereccio utilizzi sfogliare all'interno della zona di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98.

TITOLO II

Condizioni cui è assoggettata la pesca con sfogliare di lunghezza complessiva superiore a 9 metri attrezzate con dispositivi aventi una dimensione di maglia compresa tra 80 e 99 mm

Articolo 5

Ogni Stato membro compila annualmente un elenco dei pescherecci inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2 la cui attività primaria è la pesca dei gamberetti grigi. Per essere incluso nell'elenco di cui al presente articolo un peschereccio deve soddisfare i criteri sottoindicati, nell'anno civile precedente quello per il quale l'elenco deve essere compilato:

— il ricavo del peschereccio ottenuto dalla vendita di gamberetti grigi, calcolato in percentuale del totale delle prime vendite, è pari o superiore al 50 % del suo reddito,

— gli sbarchi complessivi del peschereccio sono costituiti in peso per almeno il 50 % da gamberetti grigi.

Tuttavia per i pescherecci da includere nell'elenco per l'anno 2000 gli Stati membri possono basarsi sui dati pertinenti relativi al 1998 e al 1999.

Articolo 6

L'elenco indica i pescherecci ai quali è stato rilasciato un permesso speciale supplementare di pesca ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/98. L'elenco deve essere redatto conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2946/95. L'elenco definitivo per l'anno 2000 deve essere trasmesso alla Commissione entro il 1º marzo 2000. Esso deve indicare in particolare per ciascun peschereccio il numero interno del peschereccio nello schedario della flotta e l'indicativo internazionale di chiamata.

Articolo 7

1. Il riesame annuale in vista del rinnovo, di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/98, di un permesso speciale di pesca supplementare deve essere effettuato dallo Stato membro interessato entro il 14 aprile. Mediante tale riesame lo Stato membro verifica se il peschereccio cui è stato rilasciato un permesso supplementare continui a soddisfare i criteri di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/98 e all'articolo 5 del presente regolamento. Ai pescherecci che sulla base di tale riesame risultano non soddisfare i criteri suddetti è ritirato permanente il permesso speciale supplementare di pesca entro il 1º maggio dello stesso anno, fatta eccezione per i pescherecci che non soddisfano tali criteri per ragioni di forza maggiore.

2. Lo Stato di bandiera ritira immediatamente e permanentemente il permesso speciale di pesca supplementare ai pescherecci che in seguito ad accertamento effettuato in qualunque momento dalle autorità competenti risultano non soddisfare i criteri di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/98 e all'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 8

Se uno o più pescherecci che figurano in un elenco di cui all'articolo 5 sono sostituiti da un altro peschereccio ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/98:

— il permesso o i permessi speciali supplementari di pesca rilasciati al peschereccio o ai pescherecci che devono essere sostituiti sono ritirati dallo Stato membro non appena effettuata la sostituzione, e

— lo Stato membro rilascia un nuovo permesso speciale supplementare di pesca al peschereccio di sostituzione prima che detto peschereccio utilizzi sfogliare all'interno della zona di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98.

[1] GU L 308 del 21.12.1995, pag. 15.

TITOLO III

Disposizioni generali e finali

Articolo 9

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni modifica apportata ai loro elenchi. Gli Stati membri indicano in particolare i pescherecci aggiunti o ritirati dall'elenco, i permessi speciali di pesca o i permessi speciali supplementari ritirati nonché i nuovi permessi speciali di pesca o i nuovi permessi speciali supplementari rilasciati.

2. Quando un elenco è stato approvato dalla Commissione in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio [1], lo Stato membro lo trasmette senza indugio agli altri Stati membri indicati nell'allegato del presente regolamento. Lo Stato membro comunica inoltre senza indugio agli altri Stati membri ogni modifica apportata a uno dei suoi elenchi.

Articolo 10

Gli Stati membri collaborano alla realizzazione di una valutazione scientifica annuale degli effetti prodotti dalle condizioni definite nel presente regolamento. A decorrere dal 2001 tale valutazione è presentata ogni anno alla Commissione.

Articolo 11

I regolamenti (CEE) n. 55/87 e 3554/90 sono abrogati.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º aprile 2000, ad eccezione degli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, che si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Potenza motrice massima totale dei pescherecci autorizzati in virtù dell'articolo 29, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 850/98 ad utilizzare sfogliare all'interno della zona di cui all'articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento.

Belgio	16 931 kW
Danimarca	5 556 kW
Germania	53 552 kW
Francia	564 kW
Paesi Bassi	51 487 kW
Regno Unito	5 705 kW.

[1] GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.